



**Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 23
dicembre 2014 n. 190.**

1. Con il presente atto si intende osservare quanto previsto dalla disciplina legislativa statale di recente intervenuta e racchiusa, in particolare, all'art. 1, commi 611 e ss. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

Detta disciplina, che qui si intende integralmente richiamata, impone alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, agli Enti locali, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria pubblici e alle Autorità portuali, l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute.

La disciplina pretende applicarsi in via generalizzata a tutti gli enti sopra indicati, anche a quelli presenti nelle Regioni ad autonomia differenziata, rinvenendo titolo legittimante nelle finalità esattamente indicate in abbrivio al comma 611, ed esattamente: "il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

E a quanto risulta, le Province autonome e la Regione Trentino Alto-Adige non hanno esperito ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale.

Inoltre, la Provincia autonoma di Trento ha espressamente condiviso l'interpretazione secondo la quale la disciplina statale risulterebbe direttamente applicabile anche nell'ordinamento provinciale, così come ribadito nella circolare n. 2 del 28 gennaio 2015 del Servizio Autonomie Locali, con la quale gli enti locali sono stati invitati ad adeguarsi alla disciplina contenuta nella Legge di stabilità 2015, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi previste, in linea con le indicazioni espresse anche dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonomie nella Delibera n. 1/2015, Adunanza del 29 gennaio 2015.

2. La disciplina in esame, che ci si appresta ad osservare, si inserisce in un più ampio quadro normativo che, sino ad oggi, ha orientato l'azione degli enti locali; quadro normativo formato sia dalla disciplina legislativa statale, sia dalla disciplina regionale e provinciale.

Gli interventi del Legislatore statale

In sintesi, le disposizioni rilevanti, con le quali è stato già avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni detenute sono quelle ben note della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che hanno posto precisi limiti alla costituzione e al mantenimento delle società partecipate e delle partecipazioni societarie.

Successivamente il Legislatore statale, con il comma 32, dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva introdotto il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e imposto l'obbligo ai medesimi soggetti pubblici di liquidare o cedere le partecipazioni detenute in società che risultavano essere già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, salvo il loro mantenimento nell'ipotesi in cui tali società avessero realizzato specifiche condizioni, ivi descritte.

Senonché, detta disposizione, che comunque non si applicava nell'ordinamento provinciale è stata abrogata dall'art. 1, comma 561 della L. 27 dicembre 2013 n. 147.

Quest'ultima legge, in sostituzione, ha introdotto un diverso meccanismo di tutela:

- da una parte, ha previsto l'obbligo di accantonamento, da parte delle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – elenco aggiornato annualmente, da ultimo con il comunicato ISTAT di data 10.9.2014 – di un importo pari al risultato di esercizio negativo, non immediatamente ripianato, presentato dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società partecipate dalle medesime amministrazioni, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta;

- dall'altra ha stabilito che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione (nel caso in cui i predetti enti siano soggetti diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali) sono poste in liquidazione a decorrere dall'esercizio 2017 in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

In parallelo, come si sa, si è proceduto a disciplinare le formule di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica per ambiti territoriali sovra comunali.

Da ultimo, con l'art. 1, comma 609 della Legge n. 190/2014 è stata modificata la disciplina, prevista all'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, prescrivendo l'unitaria gestione, a partire dal 1 marzo 2015, agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, così come definiti ai sensi di legge.

Detta disciplina da ultimo citata non sembra essere stata considerata dall'art. 1, commi 611-616 della L. n. 190/2014, pur essendo ordini di disposizioni introdotti nel contesto del medesimo intervento legislativo.

Si deve pertanto ritenere che il processo di razionalizzazione prescritto dalle predette disposizioni debba essere avviato in via autonoma, semmai dando atto delle formule organizzative di ambito vigenti o in corso di implementazione.

Gli interventi del Legislatore provinciale

Gli interventi legislativi statali sopra richiamati, sono stati, in un certo senso, doppiati dalle iniziative del Legislatore della Provincia Autonoma di Trento che, nell'ultimo quinquennio sono stati disposti al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica, anche attraverso la razionalizzazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali e dell'avvalimento di strumenti societari.

In particolare, le condizioni introdotte dall'art. 3, commi 27 e ss. della L. n. 244/2007 per procedere con la costituzione e il mantenimento delle società partecipate, sono state recepite nel territorio della Provincia autonoma di Trento dall'art. 24 della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, mediante un richiamo espresso di quanto prescritto dalla appena citata disciplina nazionale.

Dall'altra la medesima legge provinciale ha prescritto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali devono concorrere al patto di stabilità; in particolare le società controllate dagli enti locali, devono contribuire al contenimento delle spese secondo le modalità di azione definite dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali e adottate dai Comuni e dalle Comunità.

Tale disposizione ha trovato applicazione nel "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato in data 20 settembre 2012 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie locali, che ha previsto misure ulteriori, per il controllo e il contenimento della spesa delle società controllate dagli enti locali, a quelle già contenute nel Protocollo sottoscritto il 31 maggio 2007.

Con il Protocollo, gli Enti locali si sono impegnati a vigilare e controllare, nonché indirizzare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle società di capitali controllate, anche in via indiretta (artt. 1 e 2).

Il predetto Protocollo ha, altresì, impartito alcune direttive generali alle società al fine di rispettare l'obiettivo di razionalizzazione delle spese, nonché ha disciplinato il numero dei componenti degli organi sociali e i compensi spettanti ai medesimi (artt. 3-7).

3. La disciplina dei commi 611 e ss. della Legge n. 190/2014

L'art. 1, al comma 612, ha prescritto che i "presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611", entro il 31 marzo 2015, devono definire ed approvare "un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire".

Il complesso obiettivo che l'intervento legislativo statale ha inteso perseguire, pur non compiutamente esplicitato al comma 611, consiste nella riduzione delle società partecipate e delle partecipazioni sociali detenute, anche dagli enti locali, anche al fine di conseguire il contenimento

delle spese a carico delle amministrazioni socie.

I criteri che devono orientare le amministrazioni – elencate sempre al comma 611 – nella pianificazione e nell'esecuzione del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute sono: *"a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".

Tale criteri, non sembrano costituire un'elencazione esaustiva, né pare che debbano interpretarsi in modo assoluto.

D'altro canto, detti criteri costituiscono delle indicazioni che devono orientare le valutazioni complessive degli enti coinvolti dal processo di razionalizzazione; valutazioni che saranno trasfuse nel piano operativo da elaborare e approvare entro il termine di legge.

Pertanto, al fine di dare piena ed effettiva applicazione alle disposizioni in questione, nel tempo assai ridotto assegnato dal Legislatore statale, si è proceduto:

- ad effettuare una rapida ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall'ente, anche indirettamente;
- alla ricognizione delle iniziative già compiute per perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento spese, in attuazione della disciplina, sia statale, sia provinciale, anteriore (e ancora vigente) all'introduzione dei citati commi 611 e 612 della L. n. 190/2014;
- a definire e redigere i contenuti del seguente piano operativo, nei limiti della competenza dello scrivente Organo.

Tale documento rappresenta, allo stato degli atti e dell'attuale indirizzo politico dell'ente, il programma degli indirizzi per realizzare la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute dall'ente, si ripete, nei limiti competenziali di legge.

Nello spirito di genuina collaborazione, si ricorda che la scrivente Amministrazione sarà interessata, da qui a breve da processi di fusione, che condurranno al mutamento della realtà territoriale delle amministrazioni coinvolte, alla modificazione delle compagini politiche dei comuni interessati, nonché al conseguente e inevitabile rinnovo degli organi del nuovo ente territoriale costituito a seguito della fusione.

Tali circostanze potranno comportare, giocoforza, una revisione o una rinnovata valutazione degli indirizzi contenuti nel presente Piano.

RELAZIONE TECNICA

allegata al

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni"*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."* e stabilisce inoltre che *"è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *"l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti."*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *"La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3,*

comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house."

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *"la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia"*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *"assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o*

similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Con deliberazione n. 37 di data 27.12.2010, il Consiglio comunale ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni in società aventi per oggetto attività di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, considerando che le società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese Spa, GEAS – Giudicarie Energia Acqua Servizi Spa, Tregas – Trentino Reti Gas S.r.l., Informatica Trentina Spa e Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. svolgono servizi strumentali al funzionamento/svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale, presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'Amministrazione comunale quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune ai sensi dell'art. 3 c. 27 della L. n. 244/2007. Per la società A2A Reti gas Spa è stato rilevato che essa eroga un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'art. 3 c. 27 della L. n. 244/2007 ed essendo altresì quotata in borsa è esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 27 a 31 della medesima Legge.

Con deliberazione n. 14 di data 12.10.2011, il Consiglio comunale deciso di acquisire dalla Provincia Autonoma di Trento n. 137 azioni di Trentino Riscossioni Spa a titolo gratuito, dando atto che la partecipazione del Comune in detta società è relativa all'affidamento di servizi a carattere generale ed istituzionale (accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali) e non di servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto del vincolo di cui all'art. 3 c. 27 e c. 28 della L. n. 244/2007.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

4.1 A2A S.p.A.

4.1.1. Dati della società

Data di costituzione:	A2A nasce il 1° gennaio 2008 dall'unione di AEM SpA, ASM SpA e AMSA										
Sede legale:	BRESCIA, Via Lamarmora, n. 230										
Oggetto Sociale:	La società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie e del ciclo integrale delle acque. Ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete, compresa quella di installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazioni, nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi servizi in campo della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere. In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.										
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.629.110.744,04.=										
Altri soci:	<table> <tr> <td>Comune di Milano</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>Comune di Brescia</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>Carlo Tassara S.p.A.</td><td>2,5%</td></tr> <tr> <td>A2A S.p.A. (azioni proprie)</td><td>0,9%</td></tr> <tr> <td>Altri azionisti/mercato</td><td>46,6%</td></tr> </table>	Comune di Milano	25%	Comune di Brescia	25%	Carlo Tassara S.p.A.	2,5%	A2A S.p.A. (azioni proprie)	0,9%	Altri azionisti/mercato	46,6%
Comune di Milano	25%										
Comune di Brescia	25%										
Carlo Tassara S.p.A.	2,5%										
A2A S.p.A. (azioni proprie)	0,9%										
Altri azionisti/mercato	46,6%										
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0000003%										
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 423.000.000,00.= 2012: € 260.000.000,00.= 2013: € 62.000.000,00.=										
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	Dividendi (Accertamenti) 2011: Euro 0,22.= 2012: Euro 0,08.= 2013: Euro 0,16.=										
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Corrispettivi per servizi (Impegni) 2011: Euro 62.531,69.= 2012: Euro 83.328,70.= 2013: Euro 90.732,36.=										
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): nessun membro del Consiglio di Amministrazione è rappresentante del Comune di Pieve di Bono	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE Giovanni Valotti VICE PRESIDENTE Giovanni Comboni AMMINISTRATORE DELEGATO Luca Camerano CONSIGLIERI										

	Antonio Bonomo Stefano Cao Michaela Castelli Elisabetta Ceretti Mario Cocchi Luigi De Paoli Fausto Di Mezza Stefano Pareglio Secondina Giulia Ravera
*Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni): nessun membro dell'Organo di controllo è rappresentante del Comune di Pieve di Bono	Sindaci effettivi - Giacinto Sarubbi, Cristina Casadio e Norberto Rosini Sindaci supplenti - Onofrio Contu e Paolo Prandi

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Il Gruppo A2A al 31 dicembre 2013

				A2A Spa			
78,00% Edipower	100,00% A2A Trading	100,00% A2A Energia	100,00% A2A Calore e Servizi	100,00% A2A Ambiente	100,00% A2A Reti Elettriche	100,00% A2A Reti Gas	100,00% Selene
50,00% Engasud	79,00% A2A Alfa	100,00% Aspem Energia	60,00% Proeris	100,00% Amsa	100,00% A2A Cidolrico	100,00% A2A Servizi alla distribuzione	100,00% A2A Logistica
43,70% EPCG	50,00% Perniungas	33,33% Lumenergia		100,00% Aprica	90,00% Aspem ^(a)	91,60% Retragas	21,94% ACSM-AGAM
39,49% Rudinik Ugja ad Pijevija	70,00% Plurigas	50,00% Metamer				74,50% Cantuna Energia	7,91% DolomitiEnergia
	100,00% Abruzzoenergia					49,15% ASVT ^(a)	

 Energia
 Ambiente
 Calore e Servizi
 Reti
 Altre Società

^(a) Di cui lo 0,38% detenuto tramite A2A Reti Gas.

^(b) Si segnala l'esistenza di opzioni put aventi ad oggetto un'ulteriore quota del capitale sociale della società.

4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pieve di Bono con la deliberazione n. 37 di data 27.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società A2A Spa in quanto "eroga un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed essendo altresì quotata in borsa è esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 27 a 31 della medesima legge".

4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Vista l'esiguità della partecipazione, consistente in numero 6 azioni ordinarie di società quotata in borsa, si ritiene di poterla dismettere non ritenendola più indispensabile.

Il Comune di Pieve di Bono è entrato in possesso delle azioni di A2A a seguito di una iniziale partecipazione nella società Valgas s.p.a., società partecipata da altri enti locali trentini e della Val Sabbia e dall'ASM Brescia s.p.a. (società quotata in borsa il cui azionista di riferimento era il Comune di Brescia). La sottoscrizione delle azioni di Valgas s.p.a. era avvenuta in occasione dell'estensione della rete gas nelle Valli Giudicarie, al fine di assicurare un maggior collegamento e coinvolgimento degli enti locali nello sviluppo del territorio derivante dalla realizzazione dell'opera di metanizzazione. In seguito le azioni di Valgas s.p.a sono state cedute ad ASM Brescia S.p.A. in cambio di azioni di ASM stessa; Asm Brescia SpA è stata poi interessata da un'operazione di fusione per incorporazione in AEM SpA con contestuale cambio di denominazione in sociale di AEM SpA in A2A SpA.

Si ritiene ora di poter attivare le procedure per la dismissione di detta partecipazione, provvedendo alla vendita sul mercato quotato delle azioni possedute.

4.2 E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.

4.2.1. Dati della società

Data di costituzione:	11.06.2009
Sede legale:	Via O. Baratieri, n. 11 - Condino
Oggetto Sociale:	La società, quale impresa strumentale dei soci, enti pubblici, investita della missione di erogare servizi, per conto ovvero in favore dei predetti enti, ha per oggetto le seguenti attività: a) offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, come definiti dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall'Autorità di settore competente; b) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione di energia elettrica; c) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica, e delle connesse reti urbane di teleriscaldamento e teleraffreddamento; d) approvvigionamento e cessione di energia ai soci; e) servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico e ambientale; f) gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico; g) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore".
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.000.000,00.=
Altri soci:	- Comune di Bersone n. 2.376 azioni corrispondenti ad Euro 23.760,00.= - 2,38% - Comune di Bondo: n. 7.000 azioni corrispondenti ad Euro 7.000,00.= - 0,70% - Comune di Bondone: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25% - Comune di Brione: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25% - Comune di Castel Condino: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25%; - Comune di Cimego: n. 29.520 azioni corrispondenti ad Euro 29.520,00.= - 2,96% - Comune di Condino: n. 55.890 azioni corrispondenti ad Euro 55.890,00.= - 5,59% - Comune di Daone: n. 42.795 azioni corrispondenti ad Euro 42.795,00.= - 4,28%; - Comune di Lardaro: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25% - Comune di Pieve di Bono: n. 45.585 azioni corrispondenti ad Euro 45.585,00.= - 4,56%; - Comune di Praso: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro 22.500,00.= - 2,25% - Comune di Prezzo: n. 22.500 azioni corrispondenti ad Euro

	22.500,00.= - 2,25% - Comune di Roncone: n. 27.225 azioni corrispondenti ad Euro 27.225,00.= - 2,73%; - Comune di Storo: n. 74.295 azioni corrispondenti ad Euro 74.295,00.= - 7,43%; - Consorzio B.I.M. del Chiese: n. 558.930 azioni corrispondenti ad Euro 558.930,00.= - 55,90%
Percentuale di partecipazione del Comune :	4,56 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 1.782,00.= 2012: € 118.679,00.= 2013: € - 9.657,00.=
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: Euro 0,00.= 2012: Euro 0,00.= 2013: Euro 0,00.=
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Corrispettivi per servizi (impegni) 2011: Euro 113.362,48.= 2012: Euro 135.100,73.= 2013: Euro 146.881,56.=
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): nessun membro dell'Organo amministrativo è rappresentante del Comune di Pieve di Bono	Nicolini Vigilio – Presidente Faccini Cristina – amministratore Panelatti Franco – amministratore
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): nessun membro dell'Organo di controllo è rappresentante del Comune di Pieve di Bono	1 Bertolini Alan - Presidente del Collegio sindacale 2. Sartori Christian - Sindaco effettivo del collegio Sindacale 3. Bonenti Monia - Sindaco effettivo del collegio Sindacale 4. Stefani Cristina - Sindaco supplente 5. Menghini Michele - Sindaco supplente

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pieve di Bono con la deliberazione n. 37 di data 27.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A. *"considerato che...svolgono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'amministrazione comunale quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento della finalità istituzionali del comune ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244"*.

4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Comune è socio della società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. che è stata costituita nel 2009 per erogare in favore degli Enti pubblici Soci servizi di elevato standard professionale nel settore del risparmio energetico, assumendo così il ruolo altamente strategico per la presenza di un'entità imprenditoriale operativa nell'area territoriale di interesse.

Nell'ambito del "Progetto di efficienza energetica e valutazione del potenziale delle fonti rinnovabili dei Comuni" commissionato dal Consorzio B.I.M. del Chiese, di cui il Comune di Pieve di Bono fa parte, la società ha realizzato un impianto fotovoltaico presso la struttura adibita a spogliatoi del centro sportivo comunale, un impianto fotovoltaico presso la palestra del centro

scolastico comunale, ha provveduto al rifacimento e potenziamento dell'impianto idroelettrico su condotta idropotabile denominata "Salatino", sta ultimando la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica che sfrutta il salto idraulico della condotta idropotabile denominata "Laggio"; alla stessa società è stata affidata, tramite una convenzione di delega amministrativa, la stesura di un progetto preliminare per i lavori di riqualificazione energetica e parziale ristrutturazione del Municipio.

In relazione a detta società è stata avviata un'ampia valutazione finalizzata a realizzare l'opportuna aggregazione con altre società partecipate da enti pubblici che svolgono attività analoghe sul territorio.

Allo stato risultano avviate le fasi di studio e di negoziazione per realizzare la fusione con la società E.S.C.O. BIM del Chiese s.p.a., a sua volta partecipata interamente dal Consorzio BIM del Chiese.

4.3 Geas S.p.A. (Giudicarie Energia Acqua Servizi)

4.3.1. Dati della società

Data di costituzione:	03/12/2002
Sede legale:	Tione di Trento
Oggetto Sociale:	Le seguenti attività e servizi: captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico - fisico - batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue, previsti dall'art. 4, i comma, lett.f) della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m. (ciclo integrale delle acque); produzione, acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione di gas combustibili, del calore E dei fluidi energetici in generale; produzione e distribuzione di energia elettrica e calore anche combinata, e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge; impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione; impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione; impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi; raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione raccolta differenziata; gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico; manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del d.p.r. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore", servizi riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale, ai posteggi ed alle altre infrastrutture territoriali e servizi connessi; salvaguardia e risanamento dell'ambiente ed ai relativi lavori di difesa e sistemazione idraulica e montana; gestione del patrimonio boschivo ed il commercio di legname di qualsiasi specie; igiene ambientale; realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali, impianti e attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate comprese le attività di progettazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica; sorveglianza; pubblico trasporto; necroforo - fossore; coordinamento della sicurezza nei cantieri. La società potrà svolgere attività di studi e progettazione che richiedano speciali competenze tecniche scientifiche nel settore del ciclo integrale dell'acqua e dell'energia, escludendo ogni attività dalla legge riservata ad iscritti in albi professionali. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto

	sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con enti privati o pubblici di aree e di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti enti convenzioni per prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale; promuovere e gestire attività sociale; promuovere e gestire attività per la formazione professionale del personale dei settori ricompresi nell'oggetto sociale. La società potrà, infine, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché ed esso funzionalmente connesse, con espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'attività assicurativa e di intermediazione mobiliare, delle attività di cui all'art. 106 del d.lgs 385/93 nei confronti del pubblico, dell'attività dei professionisti iscritti in appositi albi e di ogni attività non consentita per legge. La società potrà raccogliere dai soci fondi nel rispetto dei limiti di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, della deliberazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di data 3 marzo 1994 nonché di ogni altra successiva modifica ed integrazione. Laddove consentito dalla legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa deliberazione.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.140.768,00
Altri soci:	Tutti i Comuni delle Giudicarie, la Comunità delle Giudicarie (maggior azionista), il Bim del Sarca e del Chiese, CEDIS di Storo, CEIS di Stenico e ASM di Tione. Vedi tabella allegata
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,3%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: + € 41.655,00 2012: + € 70.151,00 2013: + € 105.834,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: Euro 0,00.= 2012: Euro 0,00.= 2013: Euro 0,00.=
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggj e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Corrispettivi per servizi (impegni) 2011: Euro 7.376,97.= 2012: Euro 6.427,28.= 2013: Euro 5.566,07.=
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) nessun membro dell'Organo amministrativo è rappresentante del Comune di Pieve di Bono	Composto da undici rappresentanti: 1 Giorgio Marchetti Presidente 2 Patrizia Ballardini Vice Presidente 3 Giovanni Ghezzi Amministratore Delegato 4 Gianfranco Pederzoli Consigliere 5 Claudio Lucchini Consigliere 6 Michele Gelpi Consigliere 7 Roberto Gusmerotti Consigliere 8 Stefano Bagozzi Consigliere 9 Marcello Azzolini Consigliere 10 Pietro Madaschi 11 Parolari Stefano

*Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni): nessun membro dell'Organo di controllo è rappresentante del Comune di Pieve di Bono	Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti.
--	---

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie

4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pieve di Bono con la deliberazione n. 37 di data 27.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società G.E.A.S. Spa *"considerato che...svolgono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'amministrazione comunale quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento della finalità istituzionali del comune ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244"*.

4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La Società ha un oggetto sociale ampio e complesso, che abbraccia le attività relative a vari servizi pubblici locali, come risulta dalla scheda.

Va tenuto presente che la Società era stata costituita nel dicembre 2002 ed aveva rappresentato l'esito di un'ampia e completa condivisione da parte di tutti i Comuni dell'omogeneo ambito territoriale della Comunità delle Giudicarie. Ciò all'evidente fine di poter divenire lo strumento gestionale comune per tutte le Autonomie dell'ambito.

La compagine societaria contemplava altresì, come contempla tutt'oggi, due soggetti, il Consorzio CEDIS di Storo e il Consorzio CEIS di Stenico che, come è noto, sono soggetti formalmente privati – entrambe società cooperative – anche se con vocazione mutualistica e strumentale, per l'erogazione ai soci del servizio dell'attività di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

La partecipazione di minoranza di detti Soggetti privati, pari esattamente al 9,05%, per ciascun ente, del capitale sociale, non avrebbe impedito al tempo (2002) la configurazione della società GEAS quale società *in house* degli Enti pubblici Soci.

In seguito, la Società ha continuato ad operare nei settori altamente strategici sopra riportati e in particolare ha dimostrato alta professionalità nell'organizzare le attività serventi per la definizione dei piani di acquedotto, previsti dalla legge, fornendo ai Comuni l'attività integrata necessaria per assolvere agli obblighi di legge.

Allo stato della disciplina vigente è emersa l'esigenza di valutare se vi sono le condizioni per realizzare, di nuovo, la strumentalità della Società in favore degli Enti pubblici Soci, ad oggi, pregiudicata dalla presenza dei due Soci, formalmente privati. Pertanto, il processo di razionalizzazione che dovrà essere realizzato dovrà sicuramente considerare le prospettive della Società e, quindi, dell'utilità della partecipazione, non prescindendo peraltro dalla assoluta strategicità per gli Enti locali della presenza di un soggetto societario d'ambito già costituito e, pure, potenzialmente operativo nei settori che sono tutti di interesse dei Comuni e della Comunità.

A tal fine, pertanto, dovrà essere valutata la praticabilità della modificazione della compagine sociale nei modi che saranno ritenuti più opportuni al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati.

In difetto, va da sé che L'Ente dovrà attentamente valutare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione.

GEAS S.p.a.
CAPITALE SOCIALE
 Aggiornato al 31/12/2014
 Sottoscritto e Versato

N.	COMUNE	QUOTA CAPITALE SOCIALE %	PARTECIPAZIONE EURO
1	BERSONE	0,50	5.737,00
2	BLEGGIO SUPERIORE	0,32	3.598,00
3	BOCENAGO	0,07	767,00
4	BOLBENO	0,51	5.852,00
5	BONDO	1,01	11.475,00
6	BONDONE	0,14	1.593,00
7	BREGUZZO	0,90	10.212,00
8	BRIONE	0,25	2.869,00
9	CADERZONE	0,88	9.983,00
10	CARISOLO	1,33	15.147,00
11	CASTEL CONDINO	0,43	4.934,00
12	CIMEGO	0,08	959,00
13	COMANO TERME	0,47	5.397,00
14	CONDINO	2,33	26.621,00
15	DAONE	1,00	11.360,00
16	DARE'	0,31	3.557,00
17	DORSINO	0,73	8.262,00
18	FAVE'	1,63	18.589,00
19	GIUSTINO	1,06	12.048,00
20	LARDARO	0,27	3.098,00
21	MASSIMENO	0,15	1.721,00
22	MONTAGNE	0,49	5.508,00
23	PELUGO	0,51	5.852,00
24	PIEVE DI BONO	0,30	3.392,00
25	PINZOLO	4,88	55.652,00
26	PRASO	0,62	7.114,00
27	PREORE	0,61	7.000,00
28	PREZZO	0,04	428,00
29	RAGOLI	1,23	13.999,00
30	RONCONE	0,30	3.436,00
31	S.LORENZO IN BANALE	1,75	19.966,00
32	SPIAZZO	1,82	20.769,00
33	STENICO	1,59	18.130,00
34	STORO	0,87	9.940,00
35	STREMBO	0,09	973,00
36	TIONE DI TRENTO	5,32	60.701,00
37	VIGO RENDENA	0,57	6.541,00
38	VILLA RENDENA	1,24	14.114,00
39	ZUCLO	0,62	7.114,00
	SOMMANO COMUNI	37,22	424.408,00
	ALTRI SOCI		
40	BIM SARCA	9,05	103.272,00
41	BIM CHIESE	9,05	103.272,00
42	A.S.M. TIONE	9,05	103.272,00
43	C.E.I.S. STENICO	9,05	103.272,00
44	C.E. di STORO	9,05	103.272,00
46	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	17,53	200.000,00
	SOMMANO ENTI E AZIENDE	62,78	716.360,00
	TOTALE GENERALE	100,00	1.140.768,00

4.4 Tregas srl

4.4.1. Dati della società

Data di costituzione:	1° giugno 2007
Sede legale:	Tione di Trento, via Stenico, 11
Oggetto Sociale:	PARTECIPAZIONE IN RETRAGAS, SOCIETA' DI TRASPORTO DEL GAS
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 6.106.212,00
Altri soci:	%: 21,694 Comune di Bolbeno, 14,184 Comune di Tione, 14,291 Comune di Roncone, 10,667 Comune di Pieve di Bono, 8,212 Comune di Bondo, 7,228 Comune di Lardaro, 5,583 Comune di Breguzzo, 4,559 Comune di Preore, 10,025 Comune di Zuclo, 2,852 Comune di Ragoli, 0,328 ASM Tione, 0,016 Comune di Bondone, di Storo, di Condino, di Brione, di Cimego, di Castel Condino, di Bersone, di Praso, di Daone, di Prezzo, di Montagne, di Villa Rendena, di Darè, di Vigo Rendena, di Pelugo, di Spiazzo, di Bocenago, di Strembo, di Caderzone, di Giustino, di Massimeno, di Pinzolo, di Carisolo.
Percentuale di partecipazione del Comune :	10,667%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	30.06.2011: 194.905,00 30.06.2012: 124.987,00 30.06.2013: 13.227,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	Dividendi (Accertamenti) 2011: Euro 4.780,25.= 2012: Euro 12.670,91.= 2013: Euro 0,00.=
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) nessun membro dell'Organo amministrativo è rappresentante del Comune di Pieve di Bono	Amministratore Unico ing. Valter Paoli
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): nessun membro dell'Organo di controllo è rappresentante del Comune di Pieve di Bono	Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti.

*Dati facoltativi (Indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie in Retragas dell'8,4%

4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pieve di Bono con la deliberazione n. 37 di data 27.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Tregas s.r.l. *"considerato che...svolgono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'amministrazione comunale quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento della finalità istituzionali del comune ai sensi dell'articolo 3 comma*

27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244”.

4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La Società, che è formata esclusivamente dai Comuni e dall'Azienda dei Servizi Municipalizzati di Tione, raccoglie quasi tutti i Comuni dell'ambito territoriale della Comunità.

L'oggetto sociale consiste esclusivamente nella partecipazione (pari all'8,40%) in Retragas s.r.l. che è la società che ha costruito la linea di trasporto del gas, consentendo così l'implementazione del servizio pubblico di distribuzione nel territorio della Comunità.

Si tratta quindi, allo stato, di una partecipazione in una società che ha come scopo la detenzione di un pacchetto azionario che non comporta spese per dipendenti e per amministratori.

Il numero dei dipendenti è pari a zero e il compenso per l'amministratore unico è stato parimenti pari a zero per il triennio 2011-2013.

Si tratta di una partecipazione strategica che non produce spese ed ha conosciuto nel triennio 2011-2013 la formazione di utili netti.

Non si scorgono, allo stato, i presupposti per mettere in dubbio la stretta indispensabilità del mantenimento della partecipazione.

4.5 Informatica Trentina S.p.A.

4.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	7 febbraio 1983
Sede legale:	Trento, via Gilli, 2
Oggetto Sociale:	La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza alla disciplina vigente.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 3.500.000,00
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento 87,276% Regione Trentino Alto Adige 1,720% Comune di Trento 1,243% Camera di Commercio I.A.A. di Trento 1,243% Comunità di valle 5,005% Comune di Rovereto 0,706% Altri Comuni 2,806%
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0122%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011 + € 3.351.163,00 2012 + € 2.847.220,00 2013 + € 705.703,30
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	Dividendi (Accertamenti) 2011: Euro 277,97.= 2012: Euro 305,91.= 2013: Euro 259,91.=
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) nessun membro del Consiglio di amministrazione è rappresentante del Comune di Pieve di Bono	Presidente Consiglio di Amministrazione Boschini Paolo Vicepresidente Nardin Antonietta Consiglieri Demattè Renato Girardi Caterina Parolari Alessio
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>): nessun membro dell'Organo di controllo è rappresentante del Comune di Pieve di Bono	n. 3 sindaci effettivi e 2 supplenti

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di

Pieve di Bono con la deliberazione n. 37 di data 27.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Informatica Trentina S.p.a. *"considerato che...svolgono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'amministrazione comunale quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento della finalità istituzionali del comune ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244"*.

4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.6 Trentino Riscossioni S.p.A.

4.6.1. Dati della società

Data di costituzione:	1° dicembre 2006
Sede legale:	Trento, via Romagnosi, 11/a
Oggetto Sociale:	La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e s.i.m. sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività: a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3; b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.000.000,00
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento 92,5670% Comune di Trento 1,1017% Ordine dei commercialisti 0,0050% Consorzio trentino di Bonifica 0,0100% Azienda speciale per l'igiene urbana – ASIA 0,1000% Comunità di valle 3,1045% Comune di Rovereto 0,3536% Altri Comuni 2,7582%
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0137%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011 + € 330.375,00 2012 + € 256.787,00 2013 + € 213.930,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 2012: 2013:
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Corrispettivi per servizi (impegni) Il contratto di servizio per l'affidamento di attività e funzioni connesse all'accertamento ed alla riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie è valido dal 01.01.2012 2012: Euro 1.982,03.= 2013: Euro 8.282,57.=
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)) nessun membro del Consiglio di amministrazione è rappresentante del Comune di Pieve di Bono	Presidente Consiglio di Amministrazione Rella Alberto Vicepresidente Anesi Sergio Consiglieri Postal Maurizio Trento Sandro Paltrinieri Maria Letizia
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) nessun membro dell'Organo di controllo è rappresentante del Comune di Pieve di Bono:	n. 3 sindaci effettivi e 2 supplenti

*Dati facoltativi (Indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pieve di Bono con la deliberazione n. 14 di data 12.10.2011 ha autorizzato l'acquisizione a titolo gratuito della partecipazione nella società Trentino Riscossioni s.p.a in quanto la partecipazione *"è relativa all'affidamento di servizi a carattere generale ed istituzionale (accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali) e non di servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto del vincolo di cui all'art. 3 c. 27 e c. 28 della L. n. 244/2007"*.

4.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.7 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - società cooperativa

4.7.1 Dati della Società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473 Euro 2012: 68.098 Euro 2013: 21.184 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 2012: 2013:
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Quota associativa (Impegni) 2011: Euro 1.095,06.= 2012: Euro 1.104,19.= 2013: Euro 1.104,19.= Corrispettivi per servizi (Impegni) 2011: Euro 1.861,53.= 2012: Euro 2.120,25.= 2013: Euro 789,62.=
*Organo amministrativo: (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) nessun membro del Consiglio di amministrazione è rappresentante del Comune di Pieve di Bono	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Calari consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer consigliere: Cristiano Trotter
*Organo di controllo: (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>) nessun membro dell'Organo di controllo è rappresentante del Comune di Pieve di Bono;	Collegio Sindacale: presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.7.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni societarie in Set Distribuzione pari allo 0,05%

4.7.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Pieve di Bono con la deliberazione n. 37 di data 27.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Consorzio dei Comuni Trentini S. Coop. *"considerato che...svolgono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'amministrazione comunale quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento della finalità istituzionali del comune ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244".*

4.7.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Consorzio dei Comuni Trentini S.Coop, società con scopo mutualistico, presta agli enti soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico; promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli amministratori e dei dipendenti degli enti soci, fornisce supporto e consulenza agli enti soci con costi ridotti rispetto a quelli presenti sul mercato, garantendo anche agli enti di piccole dimensioni di poter accedere a consulenze di professionisti che altrimenti sarebbero inibite. Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto considerata indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.